PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 26 - numero 5612 di Lunedì 06 maggio 2024

Conversione in legge del DL 19/2024: come cambia la patente a crediti

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge del decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19. Il pacchetto sicurezza e le novità in materia di patente a crediti: obblighi, requisiti e punteggi.

Roma, 6 Mag ? Il 30 aprile 2024 è stata finalmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **legge 29 aprile 2024, n. 56**, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*".

Legge di conversione importante perché, come ricordato in diversi articoli del nostro giornale, il DL conteneva al suo interno un " pacchetto sicurezza sul lavoro" relativo ai tre articoli del **Capo VIII** "Disposizioni urgenti in materia di lavoro":

- disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (**articolo 29**), in cui si riscrive l'articolo 27 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo (**articolo 30**);
- ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro (**articolo 31**).

In particolare, la nuova formulazione dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 introduce, come vedremo, un **sistema di qualificazione tramite crediti** (patente a crediti) delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili che, a decorrere dal **1° ottobre 2024**, sono tenuti al possesso di una patente a crediti/punti.

Rimandando ad eventuali approfondimenti futuri un'analisi delle altre modifiche che la legge di conversione opera sul decreto legge, ci soffermiamo oggi sulle novità della "**patente a crediti**".

L'articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- Conversione in legge e patente a crediti: l'obbligo e i requisiti
- Conversione in legge e patente a crediti: i punteggi e le decurtazioni
- Conversione in legge e patente a crediti: le sanzioni e l'estensione

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[USB037] ?#>

Conversione in legge e patente a crediti: l'obbligo e i requisiti

Nella fase di conversione del DL 19/2024 la disciplina del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi è stata parzialmente riscritta.

Veniamo dunque al nuovo **articolo 27** (**Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti**) così come riscritto dalla legge di conversione.

Nel **comma 1** del nuovo articolo si indica che "*A decorrere dal **1° ottobre 2024***" (non c'è più il riferimento all'esito della integrazione di uno specifico portale) sono tenuti al possesso della patente "*le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), **ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale***".

La legge di conversione disciplina anche le ipotesi riguardanti le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente alla UE. Inoltre (**comma 15**) non sono tenute al possesso della patente "le imprese in possesso dell'attestazione di **qualificazione SOA**, **in classifica pari o superiore alla III**, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023".

Inoltre la patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti (anche qui ci sono varie modifiche operate nella fase di conversione):

1. *"iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;*
2. *adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;*
3. *possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;*
4. *possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;*
5. *possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17 -bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;*
6. *avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente".*

Si indica poi (**comma 2**) che il "*possesso dei requisiti di cui al comma 1 è **autocertificato** secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro*".

Conversione in legge e patente a crediti: i punteggi e le decurtazioni

Il **comma 5** indica poi che la patente "*è dotata di un **punteggio iniziale di trenta crediti** e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati*".

Inoltre (**comma 6**) il **punteggio della patente** "*subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e* ***nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave***".

Riprendiamo il contenuto di questo **nuovo allegato** che contiene le "**fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27**":

- Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5
- Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3
- Omessi formazione e addestramento: 2
- Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3
- Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3
- Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto: 2
- Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3
- Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2
- Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto: 1
- Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28: 3
- Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3
- Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3
- Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2
- Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2
- Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi: 3
- Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1
- Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1
- Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2
- Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c*)*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3
- Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.

---

www.puntosicuro.it